Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 25 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 *della legge* 2 *gennaio* 1958, *n.* 13, *ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile*:

SOLENGO Giovanni Battista, brigadiere dei vigili del fuoco, il 16 ottobre 1966 in Sezzadio (Alessandria).

VAGLIERA Arturo, brigadiere dei vigili del fuoco, il 16 ottobre 1966 in Sezzadio (Alessandria).

GIORDANO Giovanni, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 16 ottobre 1966 in Sezzadio (Alessandria).

MIRONE Pietro, vigile scelto del fuoco, il 16 ottobre 1966 in Sezzadio (Alessandria).

CHINA Lamberto, vice brigadiere dei vigili del fuoco, il 4 novembre 1966 in Grosseto, località Canonica.

MANTOVANI Antonino, guardia di pubblica sicurezza, 4-5 novembre 1966, provincia di Grosseto.

CAMPAGNOLO Gino, brigadiere di pubblica sicurezza, il 5 novembre 1966, in Signa, frazione San Mauro (Firenze).

DEL NEGRO Giosuè, guardia di pubblica sicurezza, il 6 novembre 1966, in Legnaro (Padova).

CASSANO Franco, brigadiere dei carabinieri, il 31 maggio 1967 in Genova.

DI NICOLA Piergiorgio, il 6 luglio 1967 in Pescara.

PILO Nicolino, finanziere di mare, il 16 luglio 1967 in Marina di Arbus (Cagliari).

VITIELLO Pinuccio, finanziere di mare, il 16 luglio 1967 in Marina di Arbus (Cagliari).

MANNO Guido, maresciallo di 2ª classe di pubblica sicurezza, il 24 luglio 1967 in Pozzuoli (Napoli).

ZANIN Olivo Italo, il 13 agosto 1967 in Susegana, località Castello di S. Salvatore (Treviso).

AUTIERO Giuseppe, il 30 agosto 1967 in Napoli.

DIRENZO Paolo, carabiniere scelto, l'11 settembre 1967 in Grassano, località Bilioso (Matera).

CAMPANA Tommaso, brigadiere di pubblica sicurezza, il 16 settembre 1967 in Pescara.

VANNONI Angelo, guardia di pubblica sicurezza, il 16 settembre 1967 in Pescara.

LOLLINI Raffaele, il 17 settembre 1967 in Fregene (Roma).

GAION Giovanni, il 30 ottobre 1967 in Venezia.

AGNELLI Diarsen, il 29 dicembre 1967 in Adria (Rovigo).

FANTINATI Lorenzo, il 29 dicembre 1967 in Adria (Rovigo).

FUSERO Giovanni, il 21 gennaio 1968 in Ovada, località Ciutti (Alessandria).

MATTEO Salvatore, carabiniere, il 9 febbraio 1968 in Volturino (Foggia).

(11983)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1351.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di «Patologia aviare» presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 30 aprile 1968 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di «Patologia aviare» in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano nella tabella *d)* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 170. — GRECO

Repertorio n. 365

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Convenzione tra l'Università degli studi di Milano e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como per l'istituzione di una cattedra di patologia aviare presso la facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Milano.

L'anno millenovecentosessantotto e questo giorno trenta del mese di aprile in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, in via Festa del Perdono n. 7, davanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965 a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

prof. Carlo M. Bianchi, docente universitario;
dott.ssa Leonilde Magri Bellagente, funzionario;

testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

il prof. Giovanni Polvani, nato a Spoleto (Perugia) il 17 dicembre 1892, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, autorizzato alla stipulazione del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione adottata nella seduta del 21 febbraio 1968 in prosecuzione della precedente del 13 febbraio 1968;

dall'altra

il com.te Pietro Baragiola, nato a Milano il 10 giugno 1921, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como (più brevemente Camera di commercio di Como), giusta la deliberazione della giunta camerale in data 7 dicembre 1967;

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano, nello ordinamento didattico della facoltà di medicina veterinaria comprende tra gli insegnamenti complementari quello di Patologia aviare;

che l'insegnamento della Patologia aviare ha assunto notevole importanza didattico-scientifica e pratica;

che la facoltà di medicina veterinaria, ravvisando la rilevanza assunta da tale insegnamento, sia ai fini didattici che della ricerca scientifica e per offrire agli studenti una più completa specifica cultura, ha auspicato la istituzione di una cattedra di ruolo di Patologia aviare;

che la Camera di commercio di Como, allo scopo di dare impulso agli studi sulla Patologia aviare cui è particolarmente interessata per i vantaggi di carattere sociale ed economico che detti studi arrecherebbero all'ambiente agricolo della provincia oltre che allo sviluppo scientifico-culturale nel campo della produzione avicola, è venuta nella determinazione di assumersi l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo convenzionato riservato alla cattedra di Patologia aviare;

che il consiglio della facoltà di medicina veterinaria, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnarsi alla cattedra di Patologia aviare;

Tutto ciò premesso

tra la Camera di commercio di Como, rappresentata come sopra e l'Università degli studi di Milano, nella persona del suo rettore, prof. Giovanni Polvani, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

La Camera di commercio di Como, affinchè presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano venga attuato l'insegnamento di patologia aviare, si impegna a versare all'università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

a) L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (un milione) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1, debbono essere versati all'Università degli studi di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la Camera di commercio di Como si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, la Camera di commercio di Como si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Milano per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di Patologia aviare.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Patologia aviare e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 7.

Il presente atto, essendo stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano, è esente da tasse di registro e bollo, a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

Giovanni POLVANI - Pietro BARAGIOLA
Carlo Maria BIANCHI, *teste*
Leonilde MAGRI BELLAGENTE, *teste*

Mario LUZI

Registrato a Milano il 2 maggio 1968, al n. 2183, 71/ME, volume 25. *Gratis*. — *Il direttore*: dott. G. D'ANGELO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1352.

Ripartizione di trentadue posti di assistente di ruolo, riservati per concorso, agli assistenti straordinari, per l'anno accademico 1968-69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 n. 7000 posti di assistente ordinario, di cui 1200 durante l'anno accademico 1968-69;

Visto l'art. 15 della citata legge n. 62 concernente la riserva di assegnazione, alle cattedre presso cui prestino

servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del predetto requisito di anzianità;

Vista l'unita graduatoria di anzianità dalla quale risulta che il numero degli assistenti straordinari in possesso del requisito richiesto dell'articolo sopra indicato ammonta a trentadue unità;

Ritenuta la necessità di procedere — in applicazione del combinato disposto dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 e dell'art. 15 della più volte citata legge n. 62 — alla assegnazione dei predetti trentadue posti di assistente di ruolo alle cattedre indicate a fianco dei nomi degli assistenti straordinari di cui alla citata graduatoria;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I predetti trentadue posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, sono ripartiti come segue:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI FIRENZE	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di istituzioni di diritto romano	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica	1
cattedra di medicina del lavoro	1
UNIVERSITÀ DI GENOVA	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
cattedra di fisica generale (1ª cattedra)	1
UNIVERSITÀ DI LECCE	
Facoltà di lettere e filosofia:	
cattedra di letteratura italiana	1
Facoltà di magistero:	
cattedra di lingua e letteratura italiana	1
cattedra di lingua e letteratura tedesca	1
cattedra di lingua e letteratura inglese	1
cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica	1
cattedra di geografia	1
cattedra di filosofia	1
cattedra di lingua e letteratura inglese (lettore)	1
UNIVERSITÀ DI MESSINA	
Facoltà di medicina veterinaria:	
cattedra di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di lettere e filosofia:	
cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana	1
UNIVERSITÀ DI PADOVA	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
cattedra di chimica generale ed inorganica - 1ª cattedra	1
UNIVERSITÀ DI PERUGIA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di igiene	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:	
cattedra di istituzioni di economia politica	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di clinica pediatrica	1
cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
cattedra di fisica generale I	1
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di disegno II A	1
cattedra di chimica applicata	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO STATALE DI SALERNO	
cattedra di lingua e letteratura inglese	1
cattedra di storia	1
cattedra di lingua e letteratura francese	1
cattedra di pedagogia	1
cattedra di lingua e letteratura spagnola	1
cattedra di storia dell'arte medioevale e moderna	1
UNIVERSITÀ DI TORINO	
Facoltà di giurisprudenza:	
cattedra di procedura penale	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di igiene	1
UNIVERSITÀ DI TRIESTE	
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
cattedra di chimica generale ed inorganica	1
ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI	
cattedra di lingua e letteratura araba (lettore)	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 139. — GRECO

Graduatoria di anzianità degli assistenti straordinari alla data del 31 ottobre 1968

Numero d'ordine	Università	Facoltà	Cattedra	Cognome e nome	Anzianità a.	m.	gg.
1	Salerno	Ist. Univ. Magistero	Lingua e letteratura inglese	Cuomo Bianca Maria	20	—	—
2	Lecce	Magistero	Lingua e letteratura italiana	Bonea Ennio	11	7	22
3	Lecce	Magistero	Istituzioni diritto pubblico e legislazione scolastica	De Giuseppe Giorgio	11	7	22
4	Lecce	Magistero	Lingua e letteratura tedesca	Biasco Laura	11	6	15
5	Salerno	Ist. Univ. Magistero	Pedagogia	Tafuri Giovanna	11	—	—
6	Salerno	Ist. Univ. Magistero	Lingua e letteratura francese	Di Giovanni Carlo	11	—	—
7	Salerno	Ist. Univ. Magistero	Storia	Cestaro Antonio	11	—	—
8	Lecce	Magistero	Geografia	Novembre Domenico	10	10	15
9	Lecce	Magistero	Filosofia	Urso Antonio	10	10	15
10	Lecce	Magistero	Lingua e letteratura inglese	Epifani Maria Francesca	9	11	—
11	Lecce	Magistero	Lingua e letteratura inglese (lettore)	Charlton Bertram	8	8	22
12	Salerno	Ist. Univ. Magistero	Lingua e letteratura spagnola	Grimaldi Lucio	8	—	—
13	Salerno	Ist. Univ. Magistero	Storia arte medioevale e moderna	Kalby Luigi	8	—	—
14	Lecce	Lettere e filosofia	Letteratura italiana	Mangione Antonio	7	11	—
15	Napoli	Ist. Univ. Orientale	Lingua e letteratura araba (lettore)	Tilbani Sayedd	6	6	—
16	Firenze	Giurisprudenza	Istituzioni diritto romano	Fabbrini Fabrizio	6	1	29
17	Torino	Giurisprudenza	Procedura penale	Scaparone Metello	5	11	15
18	Roma	Medicina e chirurgia	Clinica pediatrica	Erba Giuseppe	5	11	—
19	Trieste	Scienze matematiche fisiche e naturali	Chimica generale ed inorganica	Forchiassin Mirella	5	10	5
20	Torino	Medicina e chirurgia	Igiene	Moro Silvio	5	10	—
21	Genova	Scienze matematiche fisiche e naturali	Fisica generale (1ª cattedra)	Levi Andrea	5	9	—
22	Roma	Ingegneria	Disegno II A	Piraino Antonio	5	8	—
23	Firenze	Medicina e chirurgia	Medicina preventiva lavoratori e psicotecnica	Cocciante Bianca	5	8	2
24	Roma	Ingegneria	Chimica applicata	Cameresi Gianfranco Gilberto	5	6	12
25	Roma	Medicina e chirurgia	Patologia speciale medica	Bellabarba Diego	5	6	—
26	Roma	Scienze matematiche fisiche e naturali	Fisica generale 1ª	Tazzari Sergio	5	5	15
27	Perugia	Medicina e chirurgia	Igiene	Briziarelli Lamberto	5	4	16
28	Padova	Scienze matematiche fisiche e naturali	Chimica generale ed inorganica 1ª catt.	Maggioni Angelo fu Francesco	5	4	—
29	Firenze	Medicina e chirurgia	Medicina del lavoro	Esposito Iacenna Vittorio	5	2	14
30	Messina	Medicina veterinaria	Patologia generale e anatomia patologica	Muscarella Antonio	5	1	—
31	Roma	Scienze statist. demogr. attuariali	Istituzioni economia politica	Marchetti Giorgio	5	—	15
32	Milano	Lettere e filosofia	Archeologia e storia arte greca e romana	Bonghi Maria nata Iovino	5	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1353.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, in Novara.

N. 1353. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, in Novara, con il patrimonio costituito da un fabbricato con annesso terreno, sito in Novara, donato dalla S.p.a. Immobiliare novarese, con sede nella stessa città, con l'obbligo di procedere alla alienazione del terreno che non sarà utilizzato al proprio servizio, entro tre anni dalla data di notifica del decreto suddetto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 149. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1354.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Opera diocesana per la preservazione della fede », con sede in Parma.

N 1354. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Opera diocesana per la preservazione della fede », con sede in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 150. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1355.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Marco da quella dei SS. Pietro e Paolo, nel comune di Villarboit.

N. 1355. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 15 maggio 1968 dell'Ordinario diocesano di Vercelli, col quale è stata disposta la separazione delle parrocchie (già unite « aeque principalis ») di San Marco, in frazione omonima del comune di Villarboit (Vercelli), e dei SS. Pietro e Paolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 155. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1356.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Mazzarello », con sede in Catania.

N. 1356. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Maria Mazzarello », con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 154. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. 1357.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Santa Maria Mazzarello », con sede in Torre Annunziata.

N. 1357. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Santa Maria Mazzarello », con sede in Torre Annunziata (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 151. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968.

Conferma di due consiglieri di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto le lettere n. 26644/40 e n. 183100 in data rispettivamente, 6 agosto e 10 dicembre 1968 del Ministro per il tesoro;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

Il direttore generale dott. Luigi Mazzaglia e l'ispettore generale capo dott. Pietro Castagnoli sono confermati per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1969, consiglieri di amministrazione delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968

SARAGAT

MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *gennaio* 1969
Registro n. 53 *Trasporti, foglio n.* 50

(411)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 novembre 1968.

Nomina di un membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativo all'istituzione del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, relativo alla composizione del comitato predetto per il quadriennio 1968-71;

Visto il telespresso n. 031/32576 del 5 novembre 1968, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato come proprio rappresentante nel comitato stesso l'ambasciatore Pio Antonio Archi, in sostituzione dell'ambasciatore Tristram Alvise Cippico;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 5 novembre 1968, l'ambasciatore Pio Antonio Archi è nominato membro del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quale rappresentante del Ministero degli affari esteri, in sostituzione dell'ambasciatore Tristram Alvise Cippico, destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1968

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1968
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 47

(415)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pordenone, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone;

Decreta:

Per la provincia di Pordenone si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Caneva, per le località Fiaschetti, Pradego;

comune di Montereale Val Cellina, per le località Az. Pittau, Campagnoli, Dolfin, Maniona, Correra, Croce Bianca, Grizzo, Stazione Montereale, C. Rigo, C. Alzetta;

comune di Sacile, per la località omonima e per le località S. Giovanni del Tempio, Ronche, S. Michele;

comune di San Quirino, per la località omonima e per le località Sedrano, S. Foca, Partidor, S. Giovanni, Roiatta, Canale Willi, Rinaldi, Casali Cregnol, Casali Biccon;

comune di Spilimbergo, per la località omonima e per le località Tauriano, Barbeano, Magredi di B., Baseglia, Gradisca, Bussolino, Casasola, Istrago, Vacile, Casali Zanet, Gaio, Campagna Piccola Vallata, Tagliamento;

comune di S. Vito al Tagliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(373)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Udine, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine;

Decreta:

Per la provincia di Udine si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Nimis;

comune di Moruzzo, per le località S. Margherita, Alnicco, Brazzacco;

comune di Bertiolo, per la località omonima e per le località Virco, Pozzecco;

comune di Faedis, per la località omonima e per le località Ronchis, Canal di Grivò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(372)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brindisi, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 16 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Per la provincia di Brindisi si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Ceglie Messapico, per le località Tagliente, Palazzo, S. Pietro, Semeraro, Zilapampini, Menzella, Recupero;

comune di Francavilla Fontana, per le località Capitolo Grande e Piccolo, Tiberio, Tiberio Piccolo, Fontanelle, Pantano, Cicoria, Polinio, Fasana, Poggiofasana, Capitolessa, Apparo, Altavilla, D'Ippolito, Canali, Sampietro, Infrascata, Fratascone, Casalino, Granafei, Potente, Rosea;

comune di Oria, per le località Madonna Laura, Belloluogo, Piantata, Raggi, Frascata, Visciglio;

comune di Ostuni, per le località Foggia di Lauro, Santoro, Le Monache, Giancone, Cavallo, Fierro, Guardiarello;

comune di Torre Santa Susanna, per le località Palombara, Lubelli, Santoria, Cimitero, Limite dei Molini, Spinella, Paduli, Gesuiti, Lonchina, Bellarosa, Chincudda, Jonna, Paparonzo, Arene, Martucci, Cocciolina, Cortatrice, Pezzarossa, Moriani;

comune di Villa Castelli, per le località Madonna di Grani, Santeramo, Donna Geltrude, Sambarbato, Rascinola, Montecalvo e Carnevale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(375)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 186/5349 del 24 febbraio 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Acquabianca » che si stacca dalla provinciale Rossiglione-Tiglieto, alla progressiva chilometrica 10+700, in località Casavecchia e raggiunge il confine provinciale al ponte Ferriera sul rio Baracca;

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 76, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada in parola possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 126;

Considerato che la suddetta strada possa, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Acquabianca » di cui alle premesse, con uno sviluppo di km. 4+875 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: NATALI

(362)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le delibere n. 187/5350 del 24 febbraio 1967 e n. 158/2711 del 9 febbraio 1967, con le quali l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Vaccarezza » che si stacca dalla progressiva chilometrica 15+450 della statale n. 226 di Valle Scrivia, in località ponte Santo Stefano e attraverso l'abitato di Vaccarezza, raggiunge, in località Costa, la provinciale Savignone-Crocefieschi; e della strada « Cavorsi e Obbi » che si stacca dalla progressiva chilometrica 28+375 (località Laccio) della strada statale n. 45 di Valle Trebbia e, attraverso le frazioni Cavorsi, Obbi e Casaleggio raggiunge l'abitato di Torriglia;

Visto il voto 16 gennaio 1968, n. 2, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le strade in parola possano essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade:

1) « Vaccarezza »;

2) « Cavorsi e Obbi »,

di cui alle premesse, con uno sviluppo di km. 5+480 la prima e km. 8+830 la seconda (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro: NATALI

(360)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1968.

Nuove norme relative agli accertamenti sulle caratteristiche di varietà di sementi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963, recante norme relative agli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di sementi;

Visti i decreti ministeriali 28 agosto 1964 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 9 settembre 1964 e n. 146 del 14 giugno 1965, con i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato decreto 28 ottobre 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1968, che reca norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Ritenuta la necessità di armonizzare le norme contenute nei citati decreti ministeriali con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone, a domanda dei costitutori o d'ufficio, la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche, genetiche e quelle di stabilità e di omogeneità, delle varietà di sementi delle seguenti specie:

cereali;
foraggere;
orticole;
barbabietole da zucchero (Beta vulgaris, L.);
patate (Solanum tuberosum, L.).

Art. 2.

La domanda deve essere inoltrata dal costitutore della varietà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa deve indicare le zone ritenute più idonee alla coltura della varietà e deve essere corredata da una particolareggiata ed esatta descrizione della genealogia e delle caratteristiche botaniche della varietà stessa.

A richiesta del Ministero l'interessato dovrà fornire un congruo numero di campioni di piante, cariossidi, semi, glomeruli o tuberi della varietà.

Art. 3.

Gli accertamenti sono eseguiti mediante ripetute prove colturali in diversi ambienti agrari, secondo le modalità stabilite dalla commissione di cui al successivo articolo e mediante esami presso enti, uffici od istituti indicati dalla stessa commissione.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione composta come segue:

a) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma;

b) da due professori ordinari o straordinari di botanica o di miglioramento genetico scelti fra i docenti universitari delle facoltà di agraria;

c) da un professore ordinario o straordinario di agronomia e di coltivazioni erbacee scelto fra i docenti universitari delle facoltà di agraria;

d) da un direttore di istituto di sperimentazione agraria specializzato in patologia vegetale.

Il presidente viene scelto dal Ministro fra gli anzidetti componenti.

Avuto riguardo alle varie specie di sementi, la commissione è integrata come segue:

Per le sementi cerealicole:

a) dal direttore della sezione operativa di Vercelli o di Bergamo dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, quando trattasi di giudicare, rispettivamente, sulla iscrizione di varietà di sementi di riso o di maìs;

b) da un rappresentante della categoria dei costitutori;

c) da un capo di ispettorato compartimentale agrario;

d) da un capo di ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per le sementi foraggere:

a) dal direttore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi;

b) da un rappresentante della categoria dei costitutori;

c) da un capo di ispettorato compartimentale agrario;

d) da un capo di ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per le sementi orticole:

a) dal direttore dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno;

b) da un rappresentante della categoria dei costitutori;

c) da un capo di ispettorato compartimentale agrario;

d) da un capo di ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per le sementi di barbabietole e per le patate da semina:

a) dal direttore dell'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna;

b) da un rappresentante della categoria dei costitutori;

c) da un capo di ispettorato compartimentale agrario;

d) da un capo di ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I capi degli ispettorati compartimentali agrari e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono scelti fra quelli preposti agli ispettorati maggiormente interessati alla coltura delle specie per le quali i detti funzionari vengono chiamati a far parte della commissione.

La commissione, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche delle varietà di sementi sottoposte al suo esame, può sentire il parere di esperti.

Art. 5.

La commissione di cui al precedente articolo è costituita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I membri non di diritto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore od equiparata.

Art. 6.

La commissione di cui all'art. 4, in difetto di domanda da parte dei costitutori od aventi causa, può — d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — procedere d'ufficio agli accertamenti sulle caratteristiche delle varietà di sementi delle specie indicate nell'art. 1.

Art. 7.

Al termine degli accertamenti compiuti a norma degli articoli 3 e 6, la commissione esprime il proprio giudizio sulle caratteristiche delle varietà esaminate e ne dà comunicazione al Ministero il quale, a sua volta, lo renderà noto al costitutore.

Ove il giudizio sia favorevole, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dispone l'iscrizione delle varietà in un registro che sarà tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali indicate all'art. 1.

Nel caso in cui gli accertamenti sulle caratteristiche della varietà risultino già acquisiti da parte di istituti di sperimentazione agraria o di istituti e laboratori universitari, la commissione può senz'altro proporre al Ministro, con motivato parere, l'iscrizione della varietà stessa nel registro di cui sopra.

Per ogni varietà iscritta, l'ufficio incaricato della tenuta del registro deve conservare la descrizione dettagliata di essa, nonchè le riproduzioni grafiche o fotografiche, ove occorra a colori, della pianta o di parti di essa che servano ad identificare esattamente la varietà. L'ufficio terrà, inoltre, un « erbario delle varietà registrate » dove saranno conservati esemplari di piante o parti di piante, ai fini della identificazione delle varietà iscritte.

Il presente decreto annulla o sostituisce il decreto ministeriale 28 ottobre 1963 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, addì 28 dicembre 1968

Il Ministro: VALSECCHI

(492)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caserta sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(341)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e

degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(342)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1969.

Autorizzazione alla Banca del Fucino, società per azioni con sede in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di Civita di Bagno, frazione del comune di L'Aquila e nel territorio dei comuni di Cerchio, Collarmele e Aielli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 18 aprile 1939 nonchè il proprio decreto in data 18 dicembre 1962, con i quali la Banca del Fucino, società per azioni con sede in Roma, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Avezzano, Celano, Gioia dei Marsi, Luco ne' Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d'Albe, Pescina, Trasacco, Carsoli e Balsorano, in provincia di L'Aquila;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Fucino, società per azioni con sede in Roma, con il decreto del presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 18 aprile 1939 e con il proprio decreto in data 18 dicembre 1962, di che in premessa, è estesa al territorio di Civita di Bagno, frazione del comune di L'Aquila e a quello dei comuni di Cerchio, Collarmele e Aielli (L'Aquila).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Fucino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(420)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'antico abitato del comune di Cagli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 maggio 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dello antico abitato del comune di Cagli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cagli (Pesaro);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Cagli, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita dal caratteristico com-

plesso dell'antico abitato di Cagli inserito nel quadro naturale delle colline circostanti, ha un carattere assai suggestivo con le vecchie mura castellane, le torri campanarie delle chiese di S. Francesco, San Domenico e Duomo e con il profilo degli antichi palazzi, costituendo il tutto un insieme di cose che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona dell'antico abitato del comune di Cagli (Pesaro) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: linea retta dal km. 231 della strada statale n. 3 Flaminia al fiume Bosso, passante per il punto di incrocio fra la via provinciale Cagli e monte Petrano e la via d'accesso al convento dei cappuccini, segue la riva sinistra del fiume Bosso fino alla confluenza dello stesso con il fiume Burano segue la riva destra del fiume Burano fino all'incrocio con la via Bruno Buozzi, segue la via Bruno Buozzi, strada compresa, fino all'incrocio di detta strada con la strada statale n. 424 della Val Cesana, da questo incrocio prosegue in linea retta fino al km. 231 della strada statale n. 3 Flaminia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Cagli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Estratto del verbale n. 34

L'anno millenovecentosessantasette (1967) ed il giorno tre del mese di maggio, previa regolare convocazione da parte della soprintendenza ai monumenti, è convenuta presso la sede della amministrazione provinciale di Pesaro, alle ore 11, la commissione per la tutela delle bellezze naturali, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente ordine del giorno:

1) CAGLI - Interesse paesistico del caratteristico complesso dell'antico abitato di Cagli nel quadro naturale costituito dalle colline circostanti.

(*Omissis*).

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Cagli, la zona così delimitata:

linea retta dal km. 231 della strada statale n. 3 Flaminia al fiume Bosso, passante per il punto di incrocio fra la via provinciale Cagli monte Petrano e la via d'accesso al convento dei cappuccini.

Sopra la riva sinistra del fiume Bosso fino alla confluenza dello stesso con il fiume Burano la riva destra del fiume Burano fino all'incrocio con la via Bruno Buozzi.

Sopra via Bruno Buozzi, strada compresa, fino all'incrocio di detta strada con la strada statale n. 424 in linea retta fino al km. 231 della strada statale n. 3 Flaminia.

La zona comprende punti di vista pubblici sulla Flaminia dai quali si gode la vista di un quadro naturale di notevolissimo interesse paesistico, delimitato dalle colline che racchiudono il centro storico di Cagli che con le sue mure castellane, le torri campanarie della chiesa di S. Francesco, San Domenico e Duomo, ha un tipico aspetto di valore estetico e tradizionale (articoli 3 e 4).

(*Omissis*).

Come pervenuta la proposta di vincolo è accettata alla maggioranza.

(423)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del comune di Martinsicuro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 marzo 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del comune di Martinsicuro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Martinsicuro (Teramo);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Martinsicuro, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè sita tra il mare ed i primi crinali dei colli — che determinano e inquadrano l'insieme paesistico visto dal mare e dalla strada statale Adriatica — costituisce, per la sua stessa conformazione, un complesso di punti di pubblici belvedere e di quadri naturali di eccezionale bellezza panoramica visibili dai predetti punti di vista interdipendenti tra loro; dal mare e dalle strade in pianura si gode, infatti, la visuale dei colli e delle alture dell'interno; dalla strada e dalla ferrovia la vista del mare e delle alture; da quest'ultime e dai loro molti versanti quella della spiaggia dell'andamento della costa, del mare e della pianura, determinando il tutto una reciproca rete di relazioni visive tali da formare un insieme di grande importanza paesistica;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Martinsicuro (Teramo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute

nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « fra il mare Adriatico, la linea di demarcazione del confine della provincia di Teramo con la provincia di Ascoli Piceno, indi il confine stesso, lungo il fiume Tronto, fino al ponte carrabile sulla strada statale n. 16, da qui lungo l'asse della strada statale fino all'asse di inizio del tratto della variante della strada statale n. 16, di qui lungo l'asse della variante fino all'attacco della strada vicinale per colle S. Martino, indi lungo la linea retta che corre sul confine ovest del cimitero fino alla intersezione con l'asse della strada statale Martinsicuro-Colonnella, indi lungo l'asse della stessa strada fino alla intersezione con l'asse della strada comunale da Martinsicuro a colle S. Martino, indi lungo l'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della strada nazionale Martinsicuro-Colonnella sulla curva alla quota (+139); di qui lungo l'asse della vicinale a nord del fosso Giardino fino all'asse della variante della strada statale n. 16 di qui lungo l'asse della variante fino alla intersezione con l'asse della strada vicinale che va dalla variante a C. Di Mizio a quota (+120), indi lungo l'asse della strada comunale da C. Di Mizio al fosso Fontemaggio a quota (+155), indi lungo l'asse della strada vicinale da fosso Fontemaggio fino alla casa De Berardinis a quota (+156), indi lungo l'asse della strada vicinale da casa De Berardinis a casa Priori, attraverso la quota (+99), indi lungo l'asse della strada comunale da casa Priori fino al casino Flaiani da qui lungo l'asse della medesima strada fino all'intersezione con l'asse della strada proveniente dalla località Gabbiano, indi lungo l'asse stradale fino all'imboccatura nord del ponte ferroviario sul torrente Vibrata, indi lungo l'asse del torrente stesso segue il confine fra il comune di Martinsicuro, e il comune di Alba Adriatica fino a mare ». Dal vincolo predetto s'intende esclusa l'area di proprietà demaniale marittima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Martinsicuro provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Seduta del 22 marzo 1967 - Verbale n. 2

Oggi 22 marzo 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo sulla zona costiera del comune di Martinsicuro.

(*Omissis*).

Il vincolo si estende in una zona così delimitata:

COMUNE DI MARTINSICURO:

Le zone comprese fra il mare Adriatico, la linea di demarcazione del confine della provincia di Teramo con la provincia di Ascoli Piceno, indi il confine stesso, lungo il fiume Tronto, fino al ponte carrabile sulla strada statale n. 16, da qui lungo l'asse della strada statale fino all'asse d'inizio del tratto della variante della strada statale n. 16, di qui lungo l'asse della variante fino all'attacco della strada vicinale per colle S. Martino, indi lungo la linea retta che corre sul confine ovest del cimitero fino all'intersezione con l'asse della strada statale Martinsicuro-Colonnella, indi lungo l'asse della stessa strada fino all'intersezione con l'asse della strada comunale da Martinsicuro a colle di S. Martino, indi lungo l'asse di detta strada fino alla intersezione con l'asse della strada nazionale Martinsicuro-Colonnella sulla curva alla quota (+ 39), di qui lungo l'asse della vicinale a nord del fosso Giardino fino all'asse della variante della strada statale n. 16, di qui lungo l'asse della variante fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale che va dalla variante a C.° Di Mizio a quota (+ 120), indi lungo l'asse della strada comunale da C.° Di Mizio al fosso Fontemaggio a quota (+ 155), indi lungo l'asse della strada vicinale da fosso Fontemaggio fino alla casa De Berardinis a quota (+ 156), indi lungo l'asse della strada vicinale da casa De Berardinis a casa Priori, attraverso la quota (+ 99), indi lungo l'asse della strada comunale da casa Priori fino al casino Flaiani di qui lungo l'asse della medesima strada fino all'intersezione con l'asse della strada proveniente dalla località Gabbiano, indi lungo l'asse stradale fino all'imboccatura nord del ponte ferroviario sul torrente Vibrata, indi lungo l'asse del torrente stesso segue il confine tra il comune di Martinsicuro, e il comune di Alba Adriatica fino al mare.

La propsta di vincolo viene, pertanto, approvata da tutti i partecipanti, ad eccezione dell'architetto Giandomenico Spinozzi, astenutosi.

(424)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1969.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Udine-Rivolto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 438 del 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 300 del 4 dicembre 1964, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Udine-Rivolto, ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Vista la mappa pubblicata nell'albo pretorio del comune di Lestizza (Udine) dal 15 febbraio 1968 al 14 aprile 1968, relativa ad una prima parte delle limitazioni contemplate dalla stessa legge n. 58 del 4 febbraio 1963;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nelle vicinanze dell'aeroporto di Udine-Rivolto è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

(450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lambrusco Salamino di S. Croce » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno « Lambrusco Salamino ».

E' ammessa l'inclusione di uve provenienti da altri vitigni Lambruschi e « Uva d'Oro » presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 per cento del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » comprende tutto o in parte i territori dei comuni di: Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola, Novi, San Felice sul Panaro, S. Possidonio, Soliera.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo da Camposanto prosegue sul confine comunale fra Finale E. e Camposanto, fino ad incrociare in località C. Luogo Bortolotta lo scolo Vallicella, che abbandona dopo breve tratto in zona C. Arbarella da dove la linea prosegue per C. Marchetta ed oltre fino al canale Diversivo, a cui si congiunge in località Vettora Benatti e che segue fino in zona la Galleria. Qui imbocca la strada che porta al ponte S. Pellegrino, dove piega verso ovest toccando C. S. Maria, il Rosario, la Zerbina e in località Case Matte assume direzione nord fino alla stazione di Mirandola. Da tale punto percorre la strada che congiunge Cividale, la periferia di Mirandola, giunge al ponte della Rovere, da dove, dopo località Rosa Giovanna prende a fiancheggiare il bosco Monastico. Tocca i fondi di C. Bruschi e C. Bonomi, percorre la strada che passato il Dugale S. Caterina giunge in località Casella e poi alla Chiavica Rotta, da qui prende a seguire il confine provinciale fino in località la Fornace. Abbandona poi il confine provinciale e dopo aver seguito il cavo Lama, tocca le località di C. Marchi, C. Bulgarelli, C. Federzoni; dopo aver toccato Ganaceto prosegue verso nord sulla statale Romana fino alla stazione di Soliera: da qui proseguendo ancora verso nord tocca le località Campori, C. Benvenuti, Limidi, segue via Scuola fino a C. Boni, da qui piega verso est fino a C. Martinelli per riprendere poi direzione nord e in località Viazza inizia a seguire la strada del Cavetto fino a C. Serraglio; da qui piegando a ovest raggiunge il palazzo delle Lame, prosegue a nord lungo la via che porta alle Caselle, fino alla confluenza col fiume Secchia, che segue per breve tratto passando per villa Motta e abbandonandolo in località C. Trentini; prende poi a seguire il confine comunale fra Cavezzo e S. Prospero prima fino in località la Bassa e Medolla e S. Prospero poi toccando le località C. Cantarelli C. Tusini e Madonna del Bosco, indi proseguendo sui confini tra i comuni di S. Prospero e Camposanto, tocca le località di la Marchesa e Balboni e imboccando la strada provinciale raggiunge Camposanto.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » non deve essere superiore ai q.li 150 per Ha di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento per il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce ».

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » una gradazione alcoolica minima naturale complessiva di 10°.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, comprese quelle che determinano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della provincia di Modena.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — « Lambrusco Salamino di S. Croce » utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente. In tal caso le ditte di cui sopra devono figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione « vinificato fuori zona ».

Art. 6.

Il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso rubino di varia intensità;

odore: vinoso intenso con caratteristico profumo, fruttato;

sapore: asciutto o amabile, nettamente vinoso, gradevole, ricco di corpo, sapido, fresco e frizzante;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 7 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietata, per il vino « Lambrusco Salamino di S. Corce », la gassificazione artificiale totale ed anche parziale.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui allo art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 10 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni non superino del 25 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10

Per il vino « Lambrusco Salamino di S. Croce » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confenzionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i limiti sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciali sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(488)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

« Lambrusco Grasparossa » non meno dell'85 per cento;
altri Lambruschi ed « Uva d'Oro » fino al 15 per cento.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » comprende tutto o in parte i territori dei comuni di: Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Fiorano, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Modena, San Cesario, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Sassuolo, Vignola.

Tale zona è così delimitata:

da una linea che partendo da località C. del Galletto, sul confine provinciale fra Modena e Bologna che costituisce il limite orientale della zona tipica giunge fino a C. la Colomba. Indi con tracciato rettilineo, giunge a Marano sul Panaro e successivamente a Rodiano e da qui sale a Casinetto. Da questo punto la linea raggiunge in località la Selva, l'estremo punto meridionale del confine comunale di Castelvetro che segue per breve tratto e che abbandona poi in zona Selva di Sotto, da dove prosegue con direzione rettilinea fino ad incontrare il torrente Traino. Da tale punto la linea seguendo i tratti dei confini comunali di Maranello, Fiorano, Sassuolo, congiunge le località Guardiola, Monte Lungo, C. Tripoli, Marzola, Calvanella, Alevara, la Quercia, indi discende lungo il corso del torrente Pescarola fino al fiume Secchia. Da tale punto la linea mediana del fiume costituisce il limite occidentale della zona tipica fino a Marzaglia. Ora la linea abbandona il confine provinciale per seguire la strada ferrata delle ferrovie dello Stato e poi l'autostrada del Sole fino all'incrocio: con la strada statale n. 12, da qui con percorso rettilineo verso sud-ovest raggiunge Vaciglio toccando le località di la Conigliaia e Casinetto, indi prosegue fino all'incrocio con il torrente Tiepido, seguendone il corso fino a S. Damaso, dove piega ad est seguendo il canale del Diamante fino a Collegara e oltre fino alla confluenza col fiume Panaro che costeggia fino in località C. Usiglio, da qui seguendo il confine comunale fra Nonantola e Castelfranco E., raggiunge località C. del Galletto.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed al vino le sue determinate e specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » non deve essere superiore ai q.li 140 per Ha di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento per il vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro ».

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » una gradazione alcoolica minima naturale complessiva di 9°,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, comprese quelle che determinano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della provincia di Modena.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel comma precedente. In tal caso le ditte di cui sopra devono figurare sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione « vinificato fuori zona ».

Art. 6.

Il vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino con orli violacei;
odore: spiccatamente vinoso e particolarmente profumato;
sapore: asciutto o amabile, sapido, armonico, vivo di acidità;
gradazione alcoolica minima complessiva: 10,50;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietata, per il vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro », la gassificazione artificiale totale ed anche parziale.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui allo art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di 10 annate agrarie successive a quella di entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti purchè le viti di tali vitigni non superino del 10 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 10

Per il vino « Lambrusco Grasparossa di Castelvetro » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i limiti sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciali sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(489)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale naturale nazionale « Floria »

Con decreto n. 1000 del 13 gennaio 1969 il geom. Sergio Rizzi, domiciliato in Parma, via Mazzini n. 2, è autorizzato alla libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Floria », che sgorga dalla sorgente Pravera in territorio dei comuni di Bedonia e Bardi.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari, stampate su carta bianca con fondo rosso nel riquadro centrale e nei bordi, delle dimensioni rispettivamente di cm. 19 × 10,8 per i recipienti da 1 litro, di cm. 14 × 7,9 per quelli di 1/2 litro e di cm. 11,1 × 6,4 per quelli da 1/4 di litro, suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro laterale sinistro, su fondo bianco ed in caratteri rossi, saranno riportati, dall'alto in basso, le indicazioni terapeutiche redatte in data 16 maggio 1967, dal prof. Giannantonio Bocconi, direttore incaricato dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia, il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 13 maggio 1967 dal prof. Luigi Checcacci, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Pavia, e gli estremi del presente decreto.

Nel riquadro centrale, su fondo rosso ed in caratteri rossi, dall'alto in basso, si leggerà: « Comune di Bedonia (Parma) » « Acqua Oligominerale » « Floria » « Leggera » « Antiurica » « Diuretica » « Acqua Naturale - Imbottigliata come sgorga dalla sorgente » « Sgorga dalla roccia a 1300 mt. ». Nel riquadro laterale destro, su fondo bianco ed in caratteri rossi, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi praticata in data 9 gennaio 1967 dalla prof.ssa Carla Bertoglio Riolo, dell'istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Pavia. Il tutto simile agli esemplari allegati al presente decreto.

L'acqua minerale, che dalla roccia perviene direttamente in due vasche, site in un manufatto costruito ove sgorga l'acqua, sarà addotta, mediante conduttura in cemento amianto, della lunghezza di 1630 metri, in due serbatoi, posti nell'ambito dello stabilimento, che dovrà essere costruito entro due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, quindi, come sgorga dalla sorgente, e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona, in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua.

(476)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Lazzarotto M. Teresa, nata a Thiene (Vicenza) il 5 giugno 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova il 22 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

La dott.ssa Iginia Cardelli Benedetti, nata a Pomarance (Pisa) il 24 aprile 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 15 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

Il dott. Mario Biseo, nato a Fidenza (Parma) il 2 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Pavia il 31 ottobre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

Il dott. Pietro Balbo, nato a Manjimup (Australia) il 12 giugno 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Torino il 14 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

Il dott. Joseph Antonelli, nato a New York il 27 maggio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in fisolofia conseguito presso l'Università di Roma l'11 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Silvio Negri, nato a Fauglia (Pisa) il 7 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Milano il 19 febbraio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(403)

Il dott. Braccini Pier Luigi, nato a Pisa il 24 ottobre 1935, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Pisa il 13 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

Il dott. Guerrino Calicchia, nato a Ripi (Frosinone) il 9 novembre 1940, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso la Università di Roma il 10 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Castagna Eduardo, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 24 novembre 1929, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito presso l'Università di Napoli il 22 dicembre 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

Il dott. De Simone Giovanni Battista, nato a Siena il 21 giugno 1936, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale conseguito presso l'Università di Bologna il 28 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

Il dott. Umberto Bertoloni, nato a Carrara il 25 settembre 1913, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pisa il 14 luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(460)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1967 al 7 settembre 1967, a norma del Regolamento CEE n. 518/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (3)
della Tariffa	della Statistica		
ex 10.01	14-18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Gran Bretagna	42,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (1):	
		zona I-a	49,00
		zona II	49,00
		zona IV-b	49,00
		zona IV-c	50,00
		zona V-a	49,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	48,00
ex 10.01	13-17	Frumento duro	36,00
10.03	02-09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	31,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (1)	34,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	32,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (3)
10.04	02-06	Avena	19,00
ex 10.05-B	08-13	Granturco altro	26,00
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona IV	73,00
		zona III-a	73,00
		zona III-b	71,00
		zona II	71,00
		zona I	68,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600	62,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100	54,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	50,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	46,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	29,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	26,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	23,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	20,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	17,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	14,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	11,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	63,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	67,00

(1) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia;
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico);
ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero);
ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Paesi dell'America Centrale;
c) Paesi dell'America del Sud;
ZONA V: a) Altri Paesi e territori d'Africa;
b) Altri Paesi e territori d'Asia, d'Oceania e isole dell'Oceano Indiano.

(2) Il raggruppaemnto dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: a) Paesi dell'America Centrale;
b) Paesi dell'America del Sud;
ZONA IV: a) Altri Paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei Paesi del Maghreb);
b) Altri paesi e territori d'Asia, d'Oceania ed isole dell'Oceano Indiano.

(3) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(8884)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 10 luglio 1967 al 16 luglio 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione **Mod. D.D. 4**

— *Paesi terzi*

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Stasistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	792	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello .	16.007	13.650	13.859	16.007	19.711	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.797	4.801	1.099	7.797	6.051	15.421
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	4.625	1.068	1.652	4.625	7.214	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	3.545	1.188	1.397	3.545	7.249	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	2.249	1.332	1.091	2.249	7.291	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	1.601	1.404	938	1.601	7.312	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	953	1.476	938	953	7.333	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.788	938	938	7.424	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.460	938	938	7.620	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	3.687	130	714	3.687	6.276	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	2.607	250	459	2.607	6.311	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	1.311	394	153	1.311	6.353	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	663	466	zero	663	6.374	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . .	15	538	zero	15	6.395	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	850	zero	zero	6.486	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.522	zero	zero	6.682	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	484
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.863	161	6.859	5.113	11.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	2.851	7.343	1.108	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.343	1.108	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	13.798	13.680	18.088	13.798	17.224	34.496
	48	b. altri	16.007	13.650	13.859	16.007	19.711	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.687 (*g*)	130 (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	6.276 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	250 (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.311 (*g*)	21.609 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	394 (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.353 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	466 (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.374 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	538 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.395 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	850 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.486 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.522 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.682 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.863 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	5.113 (*g*)	11.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.934	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	28.275
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	14.779 (*l*)	zero	zero	14.779
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	29.862 (*l*)	zero	29.862 (*l*)	29.862
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	29.862
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	12.078	zero	zero	5.330 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	8.895	zero	zero	4.464 (*i*)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camenbert, Brie, Talèggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.181	10.143	2.181	2.181	5.564 (*i*)	17.568
	80 84	II. altri	2.181	10.143	2.181	2.181	5.564 (*i*)	33.974
17.02 A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 65 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l'Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(11286)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 24 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,09	624 —	624,10	624,09	624,05	624,10	624,05	624,09	624,09	624,05
$ Can	581,70	581,60	581,75	581,70	581,45	581,70	581,65	581,70	581,70	581,70
Fr Sv.	144,36	144,27	144,28	144,30	144,25	144,35	144,26	144,30	144,36	144,28
Kr D.	83,11	83,10	83,14	83,115	83,18	83,12	84,105	83,115	83,11	83,10
Kr N.	87,28	87,28	87,31	87,285	87,30	87,30	87,28	87,285	87,28	87,27
Kr. Sv.	120,70	120,70	120,75	120,71	120,70	120,70	120,705	120,71	120,70	120,70
Fol	172,44	172,45	172,48	172,46	172,40	172,44	172,47	172,46	172,44	172,46
Fr. B.	12,44	12,438	12,4450	12,4390	12,44	12,44	12,439	12,4390	12,44	12,44
Franco francese	126,04	126,06	126,08	126,075	126,05	126,05	126,06	126,075	126,04	126,05
Lst	1492,10	1490,30	1490,75	1490,65	1490,25	1492,10	1490,65	1490,65	1492,10	1490,75
Dm occ.	155,73	156 —	155,98	156,025	155,92	155,75	156,02	156,025	155,73	155,78
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,11	24,1090	24,10	24,11	24,1075	24,1090	24,11	24,11
Escudo Port.	21,91	21,90	21,90	21,91	21,70	21,92	21,92	21,91	21,91	21,91
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,955	8,9485	8,95	8,94	8,95	8,9485	8,94	8,94

Media dei titoli del 24 gennaio 1969

Rendita 5 % 1935	104,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,675
» 5 % (Ricostruzione)	96,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,40
» 5 % (Beni Esteri)	95,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,45
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1969

1 Dollaro USA	624,07
1 Dollaro canadese	581,675
1 Franco svizzero	144,28
1 Corona danese	83,11
1 Corona norvegese	87,282
1 Corona svedese	120,707
1 Fiorino olandese	172,465
1 Franco belga	12,439
1 Franco francese	126,067
1 Lira sterlina	1490,65
1 Marco germanico	156,022
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,949

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 14 novembre 1968 dal sig. Goja Carlo, nato a Trieste il 28 marzo 1903 e qui residente in via F. Venezian, 20, tendente ad ottenere, a termini dell'articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Goia;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Goja Carlo è ridotto nella forma italiana di Goia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 gennaio 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(479)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 ottobre 1968 dal signor Milanic Rodolfo, nato a Duino-Aurisina (Trieste) il 24 settembre 1944, residente ad Aurisina stazione, 11-*B*, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Milani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Milanic Rodolfo è ridotto nella forma italiana di Milani.

Il sindaco del comune di Duino-Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 gennaio 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(480)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

Concorso pubblico per esami a venti posti di segretario di 3ª classe - categoria di concetto, ruolo amministrativo - presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di segretario di 3ª classe - categoria di concetto, ruolo amministrativo - presso l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, con destinazione agli economati dei collegi maschili in gestione diretta.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32 anni, salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta;

E) sana e robusta costituzione fisica;

F) diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito in istituto statale o legalmente riconosciuto.

Non è ammesso titolo di studio diverso da quello suindicato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale in servizio di ruolo presso l'ente. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale secondo lo schema esemplificativo allegato *A*) e firmata dagli aspiranti di proprio pugno, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'ENAOLI - Ufficio del personale, via Giulio Romano n. 46 - 00196 Roma, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'ente. Per l'invio della domanda non è ammesso tramite diverso da quello sopraindicato.

Il ritardo nell'arrivo della domanda all'ufficio del personale dell'ente, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); di non aver procedimenti penali in corso;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di non presentare istanza di trasferimento ad altra residenza; prima che sia trascorso un periodo non inferiore a 3 anni di permanenza nella sede di prima destinazione;

m) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'ente è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami, che si terranno in Roma, nel luogo, giorno ed ora che saranno tempestivamente comunicati, consisteranno in due prove scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;

elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

nozioni sulla contabilità generale dello Stato e sull'amministrazione dei beni patrimoniali;

nozioni di scienza delle finanze, con particolare riguardo al sistema tributario italiano;

elementi di diritto pubblico e privato;

elementi di merceologia; elementi di scienza della nutrizione;

nozioni sull'assistenza pubblica in Italia, con speciale riferimento a quella per i minori;

disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'ENAOLI.

Per lo svolgimento delle prove saranno osservate le norme di cui all'art. 6 del regolamento organico del personale e quelle di cui all'allegato *B*) del presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dello apposito invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme legali, attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli predetti sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano superato le prove scritte e quella orale del concorso sara formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato nella votazione complessiva.

La graduatoria di merito sarà approvata con deliberazione del comitato esecutivo, il quale tenendo conto dei titoli di precedenza e di preferenza presentati, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il comitato esecutivo ha la facoltà di conferire i posti disponibili ai concorrenti dichiarati idonei, secondo le norme di cui all'art. 8 del regolamento organico del personale.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 5;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) devono avere data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti in costanza di rapporto di impiego di ruolo con l'ente sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ad esclusione di quelli previsti ai numeri 3), 4), 5), e 6) del presente articolo.

Art. 8.
Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine perentorio previsto dall'art. 7 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, con provvedimento del presidente dello ente, previa deliberazione del comitato esecutivo, per un periodo non inferiore a 6 mesi con la qualifica di segretario di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, avendo conseguito la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo nel termine loro prefisso, presso le sedi alle quali saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'ente, previa delibera del comitato esecutivo.

E' fatto obbligo ai vincitori di partecipare ai corsi di formazione indetti dall'ente.

Art. 9.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'ente.

Art. 10.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente bando, saranno osservate le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materie per i dipendenti civili dello Stato.

Il presidente: GIACCONE

RACCOMANDATA ALLEGATO *A*

All'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani - Ufficio del personale - via Giulio Romano, 46
00196 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a n. . . . posti di . . . . categoria . . . . ruolo . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di ragioneria conseguito il . . . . presso . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

d) di non aver mai subito condanne penali (in caso contrario dichiarare le condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di non aver procedimenti penali in corso;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere (non avere) prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (in caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti);

g) di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare alle condizioni in esso stabilite, e, in particolare, a quelle previste al punto 1) dell'art. 3 del bando stesso.

Il sottoscritto chiede che ogni notizia relativa al concorso gli sia trasmessa al seguente indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale)
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.

(firma autenticata come previsto dall'art. 3 del bando)

Luogo e data . . . .

ALLEGATO *B*

Norme per i concorrenti

1. — I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. — I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. — I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. — I concorrenti non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. — Compiuto il lavoro, il concorrente a pena di nullità senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta grande, la consegnerà ai commissari presenti.

(274)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, mediante colloquio, a quattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge, n. 119;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, recante norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Atteso che alla data del 30 novembre 1968, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, erano disponibili 36 posti;

Considerato che, ai sensi della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, un decimo dei suddetti posti, tenuto conto dei quozienti frazionari ottenuti negli anni precedenti, deve essere messo a concorso per esame mediante colloquio tra gli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame mediante colloquio a quattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il concorso è riservato agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano nominati, in seguito a concorso, ai sensi dello art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 maggio 1958, n. 349;

2) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) siano assistenti ordinari presso una delle cattedre dei corsi di laurea indicati dal successivo art. 2.

Art. 2.

Prescindendo dal limite massimo di età sono ammessi al concorso gli aspiranti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, siano anche muniti del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno pervenire a mezzo assicurata convenzionale od essere presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, via del Seminario, 00100 - Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1969.

Le domande potranno essere anche presentate, entro il termine suddetto, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Non si terrà conto delle domande che risulteranno presentate o che perverranno dopo il 31 marzo 1969.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

e) l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio prestato in qualità di assistente universitario di ruolo, la cattedra del corso di laurea presso cui sono applicati, nonchè i giudizi complessivi riportati nel quinquennio precedente;

f) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale gli aspiranti medesimi prestano servizio.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 4.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1969. I requisiti che costituiscono titolo di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 5.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui verte la prova di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 7.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, il libretto ferroviario non scaduto di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità).

Art. 8.

L'esame consterà di un colloquio in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova di esame saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 3) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate e i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo — annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare — in bollo — anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

m) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali di cui allo art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatti di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraiò 1953, n. 142;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono stati iscritti nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria di essa.

I figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

r) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*) e *n*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, produrranno apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

s) le vedove dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalla quale risulti che sono state iscritte nell'elenco provinciale previsto dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre:

copia integrale in competente bollo dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati, se trattasi di servizio di ruolo organico od aggiunto;

certificato su carta da bollo dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, se trattasi di servizio non di ruolo;

u) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti che risulteranno presentati o che perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

La graduatoria definitiva sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 11.

I concorrenti utilmente inclusi nella graduatoria definitiva saranno invitati con lettera raccomandata a presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 9) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio.

A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'amministrazione da cui i candidati dipendono, su carta da bollo, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

2) certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (31 marzo 1969) aveva almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo presso una delle cattedre indicate al precedente articolo 2;

3) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da un notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti;

4) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla saluta e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo.

I documenti indicati nei numeri 1), 2) e 5) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza della nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportato su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, con la decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, saranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei secondo lo ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1969
Registro n. 1, *foglio n.* 144

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

I) *elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni*:

a) composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti d'inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro a sezioni omogenee e non omogenee. Sistemi staticamente determinati e iperstatici sino a 3 gradi di iperstaticità. Cemento armato;

b) materiali per costruzioni civili. Pietre. Laterizi. Cementi. Legnami. Materiali metallici. Calce e cementi. Calcestruzzi. Gesso. Bitumi ed asfalti. Materiali per pavimenti e rivestimenti. Vernici;

II) *elettrologia e principi di macchine elettriche*:

1) definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche;

2) definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica;

3) corrente elettrica condinua, legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenza in serie ed in parallelo. Legge di Kirchoff;

4) campo magnetico di correnti. Circuiti magnetici. Legge di Hophinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti;

5) fenomeni di induzione elettromagnetica, Autoinduzione. Mutua induzione Energia magnetica di correnti;

6) grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza. Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza;

7) sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase;

8) generatrici a corrente continua: sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione;

9) motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione;

10) trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento. Trasformatori trifasi. Auto-trasformatori;

11) cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità;

12) alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni;

13) sui principali metodi di misura di corrente, di tensione, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata;

III) - *a*) *Tecnica delle costruzioni*:

Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni, vari tipi di fondazione e calcolazioni relative. Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato. Prescrizioni generali e norme sui c. a. Edifici civili. Edifici industriali;

b) *Impianti tecnologici*:

Riscaldamento

Combustibili solidi e liquidi. Poteri calorifici. Apparecchi di combustione. Recuperi di calore. Trasmissione del calore e relativi coefficienti. Cenni sui principali sistemi di riscaldamento. Circolazione naturale a termosifone. Circolazione accelerata. Impianti a vapore. Cenni sul condizionamento di aria.

Trasporti pneumatici

Principi di funzionamento in compressione e in aspirazione. Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

Trasporti meccanici

Norme legislative relative all'esercizio ed installazione di impianti elevatori. Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori. Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza. Trasportatori a nastro ed a catena.

IV) *Elementi di contabilità generale dello Stato*;

V) *Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici*;

VI) *Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*;

VII) *Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.*

Il Ministro: DE LUCA

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Via del Seminario - 00100 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . domiciliato a . . . . in via . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esame mediante colloquio a quattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in servizio presso l'università di . . . . dal . . . . in qualità di assistente universitario ordinario, nominato, in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

b) di aver prestato effettivo e lodevole servizio, sin dalla data di nomina in ruolo, presso la cattedra di . . . . .

del corso di laurea di . . riportando nel quinquennio precedente i seguenti giudizi complessivi . .

c) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito presso l'università di . . . in data .

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data .

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma . . . . . . (1)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni .

---

(1) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal rettore dell'università o dal capo dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale presta servizio.

(422)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura dei termini del concorso per il reclutamento di millecentocinquanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1968, col quale è stato indetto un concorso per esami e titoli per l'ammissione di millecentocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, registrato alla Corte dei conti, il 30 ottobre 1968, registro n. 29 Difesa, personale militare, foglio n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 novembre 1968;

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 15 ottobre 1968 dal quale risulta che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è scaduto il 15 dicembre 1968;

Considerato che il termine anzidetto risulta inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale 15 ottobre 1968 e che il limitato numero di candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso non consente una adeguata selezione;

Ritenuta nell'interesse dell'amministrazione l'opportunità di riaprire il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli per l'ammissione di millecentocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 1968 indicato in preambolo, è riaperto per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Tutti i requisiti previsti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1968, con il quale è stato indetto il concorso in argomento, nonchè i titoli comprovanti i benefici di cui al terzo comma dell'art. 4 del concorso stesso, dovranno essere posseduti alla data del presente decreto.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale 15 ottobre 1968 inerente il medesimo concorso e cioè entro il 15 dicembre 1968.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 17

(612)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami ad otto posti di tenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 2 del 7 gennaio 1969 è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale 10 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1968, registro n. 33 Difesa, foglio n. 90, dei candidati risultati idonei nel concorso per esami ad otto posti di tenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale, nel Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto interministeriale 15 febbraio 1968.

(442)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario dell'esperimento della prova d'arte del concorso per esame a due posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'esperimento della prova d'arte del concorso per esame a due posti di operaio specializzato in prova (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (servizio tecnico delle macchine bollatrici in Torino) con la qualifica di meccanico, avrà luogo in Roma, presso l'istituto « Don Orione », via della Camilluccia, n. 10, il giorno 10 febbraio 1969, alle ore 9.

(611)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4183, in data 3 agosto 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4183, in data 3 agosto 1968, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito delle rinuncie esplicite o implicite degli aventi diritto, si è resa vacante la condotta medica di Sant'Angelo in Vado (2ª condotta);

Riconosciuto che occorre provvedere alla assegnazione di detta condotta al concorrente che ne ha diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Considerato che il dott. Antonio Spano, all'uopo interpellato, ha formalmente accettato la condotta sopra menzionata;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Al sottonotato candidato è assegnata la condotta a fianco indicata:

Spano Arturo: Sant'Angelo in Vado (2ª condotta).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 21 dicembre 1968

Il medico provinciale: CAVINA

(284)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3735 del 10 aprile 1968 con cui venne nominata la commissione giudicatrice del concorso per i posti di ufficiale sanitario dei comuni di San Cataldo e Santa Caterina Villarmosa;
Considerata la indisponibilità del prof. Giuseppe Schirosa, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Palermo a partecipare ai lavori di detta commissione;
Ritenuto che necessità provvedere alla sostituzione di detto componente;
Vista la nota n. 116 del 1° marzo 1968, con cui l'ordine provinciale dei medici designava la terna dei professori universitari di clinica o di patologia medica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Vittorio Scaffidi, direttore della clinica medica della Università di Palermo è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa, in sostituzione del prof. Schirosa Giuseppe.

Caltanissetta, addì 11 gennaio 1969

Il medico provinciale: SCHILLACI

(485)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Latina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3631 del 18 giugno 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1967;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto l'art 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Buonopane dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Corda dott. Domenico, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio medico provinciale di Viterbo;
Chiota prof. Giuseppe, primario ostetrico dell'ospedale civile di Latina;
D'Erme dott. Ermanno, libero esercente specializzato in ostetricia;
Spaziani Oresta, ostetrica condotta di Terracina;
Rossano dott. Dario, consigliere di 1ª classe della prefettura di Latina.

Segretario:

Santoriello dott. Vincenzo, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo a Latina e non potranno avere inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato nei modi e termini di legge.

Latina, addì 9 gennaio 1969

Il medico provinciale: REALMUTO

(425)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Salerno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3851 del 20 giugno 1967, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale di Cava dei Tirreni-Nocera Superiore vacante al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 1499, in data 20 marzo 1968, col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto n. 7566 del 5 dicembre 1968, col quale è stato provveduto alla nomina a componente della commissione giudicatrice di detto concorso del prof. Bruno Romboli, docente di ruolo di anatomia patologica veterinaria, in sostituzione del prof. Giovanni Giolitti, rinunciatario;

Considerato che occorre provvedere altresì alla sostituzione del componente dott. Angelo Mattioli, veterinario provinciale capo, il quale ha comunicato di dover rinunciare all'incarico a causa di sopraggiunti inderogabili impegni;

Vista la comunicazione del Ministero della sanità con la quale si designa il dott. Litterio Carra, ispettore generale veterinario, quale componente della commissione giudicatrice del concorso in parola in sostituzione del dott. Angelo Mattioli, rinunciatario;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Litterio Carra, ispettore generale veterinario, in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato componente della commissione giudicatrice del pubblico concorso, di cui in premessa, in sostituzione del dott. Angelo Mattioli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Salerno, all'albo pretorio della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 8 gennaio 1969

Il veterinario provinciale: FERRARO

(309)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.